

Scelte sanitarie, pari diritti tra conviventi e parenti

Convivo con il mio compagno da diverso tempo e, nel caso di malattia anche grave, ci siamo fatti reciproche promesse di assistenza e di indicazione sui possibili trattamenti sanitari. Purtroppo recentemente il mio convivente ha subito un improvviso ictus pienamente paralizzante e la di lui figlia mi nega ogni diritto perché, a suo dire, per legge io non sono un parente, ne' un familiare. È giusto?

No! Lei ha senz'altro pieno diritto di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente posto che ad oggi nessuna disposizione di legge impedisce al partner di fatto tali circostanze. Non solo, si consideri che sin dal lontano 1999 è in vigore l'art. 3 della legge 91/1999 il quale, in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti, prevede che "all'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte (...), i medici (...) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio..." Tale richiamo legislativo, preveniente il coinvolgimento del convivente more uxorio in merito ad una decisione di tal peso, quale quello relativo ai trapianti, legittima a maggior ragione qualsiasi forma di vicinanza al convivente durante il ricovero.

Inoltre si segnala che secondo l'art. 4 del DpR del 1989 n. 223 e ss. mm. "agli effetti anagrafici per «famiglia» si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune..."

Quindi, l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e

aventi dimora abituale nel medesimo comune assurge al concetto anagrafico di «famiglia» e chi procedesse a tale iscrizione anagrafica può, fra le altre: accedere ai dati personali dell'altro convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato e dei documenti che a essa di riferiscono, e ciò in tutti i casi in cui il paziente risulti incapace di intendere e di volere ovvero deceduto; può ottenere un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso; in caso di documentata grave infermità del convivente, inoltre, il partner può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; si può accedere al servizio di assistenza psicologica e sociale previsto dalla legge 405/75 per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia; se il convivente fosse detenuto, il rilascio di permessi in caso di imminente pericolo di vita e in altre ipotesi di particolare gravità.

Si segnala infine che i conviventi possono regolamentare fra loro i cosiddetti "patti di convivenza", cioè stabilire le regole coinvolgenti tutti (o taluni) aspetti della loro convivenza e quelli della sua eventuale cessazione; fra

questi, in tema sanitario, possono prevedere l'apposizione di specifica delega affinché l'altro:

a) possa ricevere dal personale sanitario tutte le informazioni sulle opportunità terapeutiche e possa dunque adottare le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) decida, in caso di decesso, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

c) designi il convivente quale proprio futuro amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, anche parziale ed anche temporanea, e ciò secondo quanto disposto dall'art. 408 del codice civile;

d) altro, purché non sia contrario alle norme vigenti: ad esempio non è ammessa alcuna delega per interventi eutanasi o per impedire un soccorso medico quando ci sono margini di successo terapeutico.

La forma della delega è quella del semplice atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, di comunicazione a un pubblico ufficiale che forma processo verbale, e tale delega può essere nel tempo modificata ovvero revocata

Sonia Panone
Avvocato

FAMIGLIA

Come si calcola l'assegno per un figlio

Sono separato, come posso calcolare quanto pagare per mio figlio?

L'assegno per il figlio, ex art. 337 ter c.c., è calcolato considerando le sue attuali esigenze; il tenore di vita; il tempo di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche dei genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore. Dare un valore a quanto espresso nella norma non è facile. In aiuto, intervengono precedenti giurisprudenziali, Modelli di Calcolo dell'assegno di Mantenimento (MOCAM) e schemi elaborati da alcuni Tribunali. Rispetto a metodi un po' complicati, vi è quello predisposto dal Tribunale di Monza che, in maniera semplice, fornisce una valida linea guida di calcolo. Nello specifico, individua che, nel caso in cui il figlio viva con la madre, alla quale sia stata assegnata la casa coniugale, l'assegno per un figlio, dovrebbe essere pari al 25% circa del reddito; in presenza di due figli, il 40% circa del reddito, mentre nel caso in cui i figli siano tre, l'assegno è il 50% del reddito. Questi dati, seppur non vincolanti, possono essere utilmente considerati al fine di giungere ad una quantificazione dell'assegno.

Monica Mores
avvocato

DEBITI

Limiti più alti alle somme pignorabili

Ma è vero che sono saliti i limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi?

Con una legge dello scorso agosto sono stati aumentati i limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi. In precedenza, il limite era la cosiddetta soglia minima di vita individuata nella somma di € 500,00 che veniva detratta dai Giudici al momento del pignoramento. Ovviamente, trattandosi di crediti da lavoro e pensioni, vi era l'ulteriore limite di pignorabilità del quinto dello stipendio: al massimo si poteva pignorare quello.

Dal 21 agosto 2015 questo limite è salito sia per le pensioni che per gli stipendi. Per le pensioni non può più essere toccata la somma di € 672,00 pari all'assegno sociale mensile più la metà. Per gli stipendi il limite è addirittura salito ad € 1.344,00 pari al triplo dell'assegno sociale.

D'ora in avanti il limite del quinto andrà quindi calcolato sull'eccedenza. Facendo un esempio, se il debitore è una persona fisica dipendente che percepisce uno stipendio di 1.800,00 euro al mese, la quota pignorabile si riduce a 456,00 euro. Su questa somma andrà calcolato il c.d. quinto dello stipendio.

Giuliano Chiaventone
avvocato

FISCO

Dichiarazione unificata per Iva a debito

Ho un debito Iva, che dichiarazione devo fare?

Chi non ha presentato la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 2 Marzo 2015 e presenta un debito IVA può esclusivamente presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata. Diversamente, i contribuenti che presentano un saldo IVA a credito, che non hanno presentato la dichiarazione IVA in forma autonoma, possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal Modello UNICO, o unificata, entro il 30 Settembre 2015.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma devono provvedervi a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. Entro il 02 Marzo 2015 era possibile presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma ottenendo l'esonero della presentazione della Comunicazione annuale IVA.

Chi presenta la Dichiarazione IVA in forma autonoma per scelta e presenta un debito IVA avrebbe dovuto adempiere a tale obbligo entro il 2 Marzo 2015, pertanto dovrà prudenzialmente procedere alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma unificata entro il 30.09.2015.

Fabio Ferrara
dottore commercialista